

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 29/04/2021

**OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE; LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019; DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18:03in seduta** svolta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Sindaco n. 6 del 04.05.2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione urgente.

All'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
VOLPATO ROBERTO	P		SERTORELLI CINZIA	P	
RAINOLTER GIUSEPPE	P		DALLA VALLE STEFANO	P	
SPECHENHAUSER ROBERTO	P		SECCHI FRANCO	P	
BEDOGNE' STEFANO		A	POZZI ENRICO		A
AZZALINI LUIGI	P		PERETTI MICHELE		A
OCCHI GIUSEPPE	P		MAGATELLI EMANUELE	P	

**Presenti: 9 - Assenti: 3**

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **dott.Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Roberto Volpato**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE; LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019; DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

Il Sindaco Roberto Volpato illustra dettagliatamente la proposta di delibera.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

La partecipazione del Sindaco Roberto Volpato, dei consiglieri Giuseppe Rainolter, Roberto Spechenhauser, Luigi Azzalini, Giuseppe Occhi, Cinzia Sertorelli, Stefano Dalla Valle, Franco Secchi ed Emanuele Magatelli avviene mediante videoconferenza. La presenza dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma Wildix, è accertata da parte del Segretario comunale, anch'esso collegato in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 6 del 04.05.2020. Con le medesime modalità si constata l'assenza dei consiglieri Stefano Bedognè, Enrico Pozzi e Michele Peretti.

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 52 del d. lgs. 446 del 15 dicembre 1997, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del d. lgs. 23 del 14 marzo 2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi da 816 a 836 “*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*”;
- per effetto del disposto contenuto ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della citata legge 160 del 27 dicembre 2019, sempre con decorrenza 1 gennaio 2021, viene introdotto “*Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*” (c.d. canone mercatale a carico dei commercianti ambulanti);

- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1 della citata legge 160 del 27 dicembre 2019 *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quater*, del decreto legge 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 del 28 febbraio 2020, si è disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

## VISTA

la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa Tosap ai sensi del d. lgs. 507 del 15 novembre 1993;
- Regolamento per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e imposta sulla pubblicità ai sensi del d. lgs. 507 del 15 novembre;
- provvedimenti di approvazione delle tariffe relative ai due regolamenti sopra citati;

**LETTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

**ESAMINATA** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali, per un totale di 79 articoli;

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti, soppressi in data 31 dicembre 2020;

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**LETTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del d. lgs. 446 del 15 dicembre 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet

[www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RITENUTA** sussistere la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. a), del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2020, che fissa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 106, comma 3-*bis*, del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 77 del 17 luglio 2020 e il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale numero 13 del 18 gennaio 2021, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021-2023 al 31 marzo 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 e successivamente al 31 maggio 2021;

**VISTO** il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori Contabili, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;

**ACQUISITI** i pareri e le attestazioni sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti in allegato;

Con voti n. 9 favorevoli espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal Segretario comunale in videoconferenza mediante programma Wildix, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 6 del 04.05.2020;

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI ISTITUIRE** il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
3. **DI APPROVARE** il relativo *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e seguenti, legge 160 del 27 dicembre 2019 - composto di numero 79 articoli e di numeri 2 allegati (denominati A e B) - riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del testo unico degli enti locali approvato con d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;
5. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale, ai sensi degli artt. 48 e 172, comma 1, lett. c), del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000, procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio e fermo restando quanto statuito;
6. **DI STABILIRE** che le disposizioni del regolamento comunale di istituzione e disciplina del canone unico di cui trattasi decorrono dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388 del 23 dicembre 2000;
7. **DI INCARICARE** il Servizio Tributi e il concessionario del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del nuovo canone unico patrimoniale – Esposizione Pubblicitaria e Diritti sulle Pubbliche Affissioni – (la società San Marco Spa) di porre in essere gli adempimenti discendenti dalla presente deliberazione, a cominciare dalla pubblicazione del regolamento del canone sul sito web istituzionale comunale e dalla relativa informativa all'utenza.

**INDI** il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONVENUTA** l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con voti n. 9 favorevoli espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal Segretario comunale in videoconferenza mediante programma Wildix, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 6 del 04.05.2020;

**OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE; LEGGE 160 DEL 27  
DICEMBRE 2019; DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Roberto Volpato

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)